Allegato “B” al mio atto di racc.n. 34

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 – Costituzione

E’ costituita L’Associazione denominata:"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. SEZIONE DI Bolzano, Organizzazione di Volontariato (ODV)", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa, pur essendo pienamente autonoma, si considera sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalita' e accetta e osserva il relativo statuto. Dichiara pertanto di accettare – fatto salvo quanto disposto al presente statuto - lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S

ART. 2 - Sede

L’ Associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano alla via Piacenza n. 29/A

ART. 3 – Durata

La durata dell’associazione e' a tempo indeterminato

ART. 4 – Scopo

L’Associazione e' organizzazione estranea ad ogni attivita' politico – partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attivita' di volontariato dei propri
associati.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori previsti dall’articolo 5 del Codice Terzo Settore, D.Lgs. 117/17)

a) Attivita' socio sanitarie

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
L'associazione promuove iniziative ed attivita' tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignita' umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilita' ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalita' e la loro partecipazione alle attivita' culturali, politiche, economiche e sociali.
Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarieta' di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'eta', ha diritto inalienabile ad una vita libera e il piu' possibile indipendente.
L'associazione per rafforzare gli impegni profusi per soddisfare le attivita' socio-sanitarie e di educazione, istruzione, formazione professionale, onde poter rimuovere qualsiasi circostanza che possa essere ostativa dei fini istituzionali provvedera':
- ad instaurare ed intensificare i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilita' e delle loro famiglie;
- promuovera' e sollecitera' ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonche' delle varie forme che causano la disabilita', la loro prevenzione e sui metodi piu' efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; da' alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione;
- promuovere l'attivita' riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;
- svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili;
- prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;
- ad istituire e gestire Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilita' anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;
- istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilita' e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;
- sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia

di disabilita', istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilita', realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunita' protette, centro socio- riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
- istituisce e gestisce corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilita', nonche' corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di handicap, per aiutarle nell'integrazione sociale;
- mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano;
- svolge senza scopo di lucro ogni attivita', utile al raggiungimento delle finalita' e scopi indicati, compreso la gestione di scuole di specializzazione e ogni altra scuola, corsi e/o attivita' finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalita' e scopi suindicati;
- si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;
- istituire centri di ricerca per l'applicazione dell'informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualita' della vita delle persone diversamente abili;
- istituire Centri di Ricerca;
- aiutare le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;
- consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;
- curare l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;
- coordinare, istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- curare, nello svolgimento della propria attivita', l'occupazione di persone svantaggiate;
- promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;
- collaborare con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili;
L'associazione per mezzo del suo Consiglio Direttivo su mandato assembleare puo' inoltre esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Dlgs 117/2017.
L'associazione puo' esercitare anche attivita' di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita' trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E’ previsto l’obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di associazione Organizzazione di Volontariato o l’acronimo ODV.

ART. 5 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio e' costituito da :

- il patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalita' giuridica secondo le norme vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indispensabile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l’associazione;
- beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo;
- dalle entrate cosi costituite:

a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall’AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessita' ed al funzionamento dell’associazione;

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;

c) da contributi pubblici e privati;

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attivita' commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell’attivita' statutaria.

L’associazione AIAS, sezione di Bolzano, costituita in ODV ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 6 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione e' ispirato a criteri di democraticita', pari opportunita' ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non e' prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

L’associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l’elenco dei soci e a versare all’Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art.7 - Soci

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che accettino lo Statuto dell’associazione.

L’adesione all’associazione e' a tempo indeterminato e permanente e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L’associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell’Associazione anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L’ammissione del socio e' deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell’interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonche' recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonche' dello statuto dell'AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.
L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e le attivita' di interesse generale svolte.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda la decisione deve essere motivata.
In caso di diniego l'interessato puo', entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto produrre istanza di riammissione e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci alla prima riunione utile; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.
Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi dell'associazione;
- Essere informati sulle attivita' dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Il socio potra' visionare i documenti (bilanci, libri associativi etc.)in orari da concordare in modo tale che non possano creare ostacolo all'attivita' della associazione rispettando le seguenti regole:
1. La domanda del socio di accesso ai documenti deve essere firmata e fatta per iscritto.
2. Il socio deve firmare una "ricevuta" in cui dichiara di aver preso visione dei documenti richiesti e di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione se dovessero contenere dati sottoposti alla tutela della privacy non dovra' in alcun modo divulgarle. In questa ricevuta dovra' essere presente una clausola che ricordi al socio che nel caso divulghi le informazioni sensibili sara' espulso dalla Associazione e denunciato per violazione della privacy.
Gli associati hanno l'obbligo di:
- Rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalita' di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'AIAS Nazionale. La sezione versera' alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale

ART. 8 – Perdita della qualita' di socio

La qualifica di socio si perde per:
- recesso volontario, con effetto allo scadere dell'esercizio sociale in corso, purche' sia presentato almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso;
- per morosita' nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione;
La decadenza e' pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L’espulsione e' adottata nei confronti dei soci che:
Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;
in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all’associazione;
a) versino in stato di incompatibilita';
b) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio;
c) Il socio viene sospeso cautelativamente fino all’accertamento dei fatti nei casi in cui puo' essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l’associazione nelle sue varie articolazioni.
I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo della Sezione.
Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza e' adottato dal presidente dell’associazione.

ART. 9 - Incompatibilita'

I dipendenti della sezione non possono essere soci della stessa.

ART. 10 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attivita' in favore della comunita' e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita'.
La loro attivita' deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
L’attivita' dei volontari non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivita' prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs 117/17.
La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.

ART. 11 - Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, e l’organo di controllo (se ne ricorrono i presupposti). Tutte le cariche sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo obbligatorio in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, secondo comma, del Codice civile, sono gratuite, poiche' esercitate nella qualita' di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 12 – Assemblea

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L’assemblea e' costituita da tutti i soci dell’associazione ed e' l’organo sovrano dell’associazione stessa.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio (o

rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessita', oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS;
c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e puo' delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 soci ove il numero dei soci sia superiore a 500.
Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.
Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.
L'intervento in assemblea e' possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purche' sia possibile identificare l'identita' dell'associato che partecipa al voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori (tutti i componenti il Consiglio Direttivo) non hanno voto.
La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.
L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
L'assemblea e' validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della meta' degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 13 - Consiglio direttivo

L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, compreso il Presidente ed Il Vice presidente.
I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.
Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.
Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilita' e decadenza.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).
La carica di Consigliere si perde per:
- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea;
- Sopraggiunte cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9 dello statuto;
- Perdita della qualita' di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8;

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere piu' anziano per eta' convochera' al piu' presto L'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
c) Nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione;
d) redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
g) Puo' delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a

commissioni appositamente nominate;
h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivita' associative
i) provvede per ogni altra necessita' dell'associazione;
j) delibera l'eventuale svolgimento di attivita' diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' di interesse generale.
Il Consiglio direttivo e' convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.
L'organo di amministrazione e' validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.
Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.
Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere nominato per cooptazione non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo e resta in carica sino alla prima assemblea utile che dovra' provvedera' alla nomina del nuovo consigliere.
A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Il Consiglio Direttivo puo' farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attivita' che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 14 – Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.
Il presidente e' eletto dall'Assemblea dei Soci e' dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.

ART. 15 - Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 – Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 17 - Libri dell'associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
a) libro degli associati o aderenti;

b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 18 Collegio dei revisori dei conti – organo di controllo

Il collegio dei Revisori dei conti e' nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed essi sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta osservanza dello statuto.
I revisori dei conti possono esercitano anche il controllo contabile sull'attivita' dell'associazione, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti.
Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 117/17, deve essere nominato dall'assemblea un "organo di controllo" anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ., anche tra i non Soci. Alternativamente il controllo puo' essere demandato al Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile anche tra i non Soci.
Nell'ipotesi in cui si superino i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alternativamente la revisione legale puo' essere attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti e in questo caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci.
I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/2001, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I revisori hanno anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Possono essere incaricati di attivita' ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
Per essi sono previsti compensi in conformita' al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.
Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 20 - Bilancio di esercizio

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 6 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 – Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformita' alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalita' di attuazione.

ART. 23 - Personale retribuito

L'associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita' statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o piu' liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale e' devoluto, previo parere positivo dell'ufficio provinciale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovra' essere devoluto con priorita' in favore di altre sezioni AIAS della stessa regione, purche' queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale.

ART. 25 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del

Codice civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.
F.to Pizzato Claudio, Notaio Claudia Kaufmann L.S.